

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Normativa organica per i profughi » (391)
(Seguito della discussione e approvazione
degli articoli con modificazioni)

| | |
|---|------------------------------------|
| PRESIDENTE . . . | Pag. 211, 213, 214 e <i>passim</i> |
| BERTI (PCI) | 215 |
| COLOMBO Vittorino (V.) (DC) . . . | 213, 214, 215 |
| DARIDA, sottosegretario di Stato per l'in- terno | 213 |
| GHERBEZ Gabriella (PCI) | 213, 214, 215 |
| GUI (DC) | 214, 215 |
| MAFFIOLETTI (PCI) | 213 |
| MANCINO (DC) | 214 |
| MODICA (PCI) | 212, 213, 214 e <i>passim</i> |
| TREU (DC) relatore alla Commissione . . | 212 |

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SENESE ANTONINO, segretario,
legge il processo verbale della seduta
precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« Normativa organica per i profughi » (391)
(Seguito della discussione e approvazione
degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: « Normativa organica per i profu-
ghi ».

Riprendiamo l'esame del disegno di legge,
sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno,
nella scorsa seduta abbiamo approvato tutti
gli articoli del disegno di legge, con esclu-
sione dell'articolo 36, che abbiamo accanto-
nato, del quale do nuovamente lettura:

Art. 36.

(Assegnazione alloggi)

Ai profughi di cui all'articolo 1 è riser-
vata l'aliquota del 15 per cento nell'assegna-

zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Soddisfatte le domande dei concorrenti profughi, i residui alloggi compresi in detta aliquota sono assegnati alla generalità dei cittadini.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 per un quinquennio dalla data del rimpatrio, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi realizzati esclusivamente per i profughi sono banditi, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, anche dalle prefetture nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

Nei casi di assegnazione di alloggi riservati ai profughi o costruiti esclusivamente per i profughi, la commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è integrata da un rappresentante dell'ente costruttore e da tre rappresentanti delle categorie dei profughi più rappresentative su base regionale, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

Ricordo che nella precedente seduta sono stati approvati due emendamenti proposti dalla Sottocommissione con i quali si è costituito il secondo comma con il seguente: « Si prescinde dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, quando la domanda di cui all'articolo

4 dello stesso decreto sia presentata entro un quinquennio dalla data del rimpatrio o dalla data di entrata in vigore della presente legge »; si è aggiunto, inoltre, dopo il terzo comma, il seguente: « Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso Ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria ».

La Sottocommissione aveva altresì proposto altri emendamenti tendenti uno a sostituire il quinto e l'altro l'ultimo comma; il senatore Mancino aveva prospettato un emendamento tendente a modificare sostanzialmente il primo comma dell'articolo nel senso di lasciare alle regioni territorialmente competenti una certa elasticità nella determinazione dell'aliquota fissa del 15 per cento nell'assegnazione degli alloggi ai profughi.

T R E U, *relatore alla Commissione*. Una volta definito ed approvato tale articolo, mi permetterei di proporre la soppressione della tabella allegata al presente disegno di legge — che era stata anch'essa accantonata — in quanto, una volta soppressa le date, non vi è più alcuna ragione di mantenere gli elenchi.

M O D I C A. Per quanto concerne l'articolo 36, vorrei far osservare che in esso si attribuisce il compito di assegnare alloggi alle regioni, mentre nel decreto 24 luglio 1977, n. 616, che attua la legge n. 382, si è stabilito che tale compito è assegnato ai comuni.

Questa norma, pertanto, si pone in contraddizione con quanto stabilito in linea generale dal decreto n. 616. La spiegazione di questa differenza, evidentemente, sta nel fatto che tale testo è stato predisposto prima che si conoscesse il decreto n. 616. Dal momento, però, che ora lo conosciamo, non possiamo far finta che non esista. Dobbiamo perciò modificare questa norma in modo da renderla conforme a quanto stabilito in linea genera-

1^a COMMISSIONE23^o RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1977)

le dal citato decreto. Questo per quanto riguarda il primo comma.

Passando al comma che è stato aggiunto *ex novo* al testo originario, vedo che rispunta fuori l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi che, invece, dovrebbe sparire, perchè mi pare che quella di tale ente sia una funzione che si prevede debba essere in via di esaurimento, per ricondurre tutta questa materia della costruzione e dell'assegnazione degli alloggi nell'ambito della disciplina generale dell'edilizia popolare.

Bisognerebbe, allora, chiarire che si tratta semplicemente di una norma transitoria per quegli alloggi che sono in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Questo, infatti, non si evince dal comma così come è formulato, perchè in esso si parla non solo degli alloggi che sono in fase di costruzione oggi (per cui si capisce che li dovrà completare l'organismo che li ha iniziati), ma si parla anche di edifici la cui costruzione dovesse iniziare da parte dello stesso Ente dopo l'approvazione del presente provvedimento. Mi pare che questa seconda previsione sia incompatibile con lo indirizzo che tende ad eliminare questo Ente.

COLOMBO VITTORINO (V.). Si potrebbe riferire agli alloggi che fossero già appaltati, in ipotesi.

MODICA. Questo non vuol dire che non li può portare a termine l'organismo che si sostituisce al cessato Ente. Bisognerebbe, a mio avviso, precisare che tutto questo si fa fino a quando tale Ente esiste, dal momento che se ne prevede la soppressione.

Concludendo, perciò, io propongo che nel primo comma si parli di attribuzione non alla regione ma al comune della competenza di assegnare alloggi e che il comma aggiunto venga modificato in modo tale da rendere chiaro che quanto si dice non è in contraddizione con la previsione della soppressione dell'Ente in questione.

PRESIDENTE. Mi consenta il senatore Modica di fargli rilevare che, a mio avviso, il primo comma dell'articolo 36 non riguarda l'assegnazione degli alloggi in relazio-

ne alla competenza, ma riguarda il finanziamento per la costruzione degli alloggi da riservare ai profughi (e le regioni conservano la competenza a distribuire i fondi che vengono ripartiti). Il rilievo che egli ha fatto, viceversa, riguarda i commi quarto e quinto, se non erro, laddove si dice che i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma e di quelli realizzati esclusivamente per essi sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

MODICA. È esatto. Il primo comma, in realtà, parla di programmi, mentre l'assegnazione è regolata dai due commi che lei ha citato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi pare, poi, che questo Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi sia tra quelli da sottoporre a « radiografia ».

MAFFIOLETTI. Bisognerebbe eliminare, nel comma che è stato inserito nella precedente seduta, la seconda ipotesi: « o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso Ente », che è alquanto generica.

GHERBEZ GABRIELLA. Ma l'Ente può continuare ad esistere ancora dei mesi dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento!

DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno. Noi legiferiamo allo stato dell'attuale legislazione, con le realtà esistenti; non dimentichiamolo!

COLOMBO VITTORINO (V.). D'altra parte, quando l'Ente non esisterà più, non potrà iniziare costruzioni. Quindi, anche se il comma restasse così com'è formulato non succederebbe niente, perchè in esso si dice: « ... la cui costruzione dovesse iniziare »; si usa, cioè, il condizionale. Pertanto, se non iniziano a costruire, il problema non si pone.

MODICA. D'accordo; questa parte delle mie osservazioni può essere anche risolta con una semplice annotazione a margine, nel senso che non intendiamo tale norma come un avallo che vogliamo dare alla sopravvivenza del citato Ente, in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per quanto concerne, invece, l'altro mio rilievo, relativo alla competenza dei comuni ad assegnare gli alloggi, sarebbe necessario fare una modifica.

GHERBEZ GABRIELLA. Dei comuni competenti per territorio, occorre dire.

MANCINO. Il primo comma, quindi, dovrebbe rimanere così com'è formulato?

MODICA. Sì, può restare così com'è, in quanto parla di programmi.

PRESIDENTE. Infatti, l'articolo 95 del decreto n. 616 dice che le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salvo la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi ai propri dipendenti civili e militari per esigenze di servizio. Quindi, al quarto e al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

GUI. Rimane salva, però, l'aliquota che deve andare ai profughi?

MODICA. Sì, è previsto al primo comma.

MANCINO. Mi consenta, signor Presidente, di fare un'osservazione.

È pacifico che il primo comma attribuisce alla regione una possibilità di andare oltre il limite del 15 per cento; per cui, nell'ambito di questo limite, vi sono strutture pubbliche abilitate a costruire alloggi popolari.

Al quarto comma, poi, si dice che i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi vengono fatti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. A mio avviso, perciò, dovremmo lasciare la possibilità che sia un'altra struttura quella cui l'attuale legislazione consente di intervenire, anziché dire che è il comune, perché il profugo partecipa al bando di concorso a prescindere dalla sua residenza: il profugo di Roma, ad esempio, che sa che ad Albano si costruiscono alloggi popolari con la riserva destinata ai profughi, partecipa a quel concorso. Ecco perché vi è la necessità che non sia l'Albo pretorio del comune la fonte di informazione ma sia, invece, il bollettino ufficiale, che deve contenere anche la notizia dell'indizione di questi concorsi. Se, oggi, sono gli istituti autonomi delle case popolari a costruire gli alloggi, il bando di concorso lo deve fare l'istituto autonomo. Nell'ambito delle domande che sono state presentate, poi, è il comune che deve procedere all'assegnazione degli alloggi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Diversamente, non so come si possa armonizzare il diritto che ha il cittadino di conoscere queste cose rispetto alla risonanza solo municipale del concorso eventualmente bandito dal comune!

E questo, a mio avviso, non urta con la competenza, ma avviene normalmente; se si costruiscono alloggi in determinati comuni, è la struttura pubblica che vi provvede. Il bando di concorso, poi, non può che essere emanato dalla medesima struttura pubblica preposta alla costruzione, anche se l'assegnazione non è più di competenza della commissione dell'istituto autonomo case popolari, ma di quella che risiede presso il comune dove gli alloggi si costruiscono.

COLOMBO VITTORINO (V). La norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 è di carattere assolutamente generale e noi siamo in una fase transitoria. Indubbiamente, i problemi sollevati dal senatore Mancino sono reali, ma non si vede a cosa agganciarli in questo momento.

1^a COMMISSIONE23^o RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1977)

M A N C I N O . L'incerta legislazione esistente dovrà, domani, essere definita con la specificazione degli enti abilitati a bandire concorsi per l'assegnazione degli alloggi; poichè il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 attribuisce la funzione amministrativa dell'assegnazione al comune, io lascerei la questione impregiudicata alla luce della vigente disciplina.

M O D I C A . Si potrebbe lasciare nel quinto comma dell'articolo 36 proposto dalla Sottocommissione la previsione che i comuni, nel procedere all'assegnazione, ascoltino una rappresentanza delle organizzazioni dei profughi. Premettendo, inoltre, al comma precedente, che fino a quando non sia diversamente stabilito, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, i concorsi saranno banditi dall'istituto autonomo per le case popolari; in modo, cioè, da rendere chiaro che creiamo solo una norma transitoria.

Infine, bisognerebbe anche verificare quando entrerà in vigore la funzione dei comuni, di cui si è detto.

P R E S I D E N T E . Tale funzione, da parte dei comuni, entrerà in vigore il 1^o gennaio 1978. Non ci sarebbe alcun bisogno di stabilire questo termine, ma, anche se pleonastico, è bene metterlo per maggiore chiarezza.

Si dovrebbe modificare il quinto comma dell'articolo 36 proposto dalla Sottocommissione nel senso che gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ed inoltre vedere se è necessario integrare la commissione, perchè ogni comune adotterà un proprio regolamento.

M O D I C A . La commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come è composta?

P R E S I D E N T E . Si tratta di una commissione formata da circa quaranta persone: dai sindaci, dai rappresentanti delle or-

ganizzazioni sindacali, dei datori di lavoro, della prefettura, del genio civile, e dal presidente del tribunale, che la presiede.

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Gli alloggi verrebbero così assegnati dai comuni, sentito il parere della commissione.

M O D I C A . Se si tratta di un « sentito il parere » non vincolante, si potrebbe lasciare il testo così com'è, integrato nel modo che si è detto.

B E R T I . I comuni come stabiliranno la commissione?

P R E S I D E N T E . I comuni dovrebbero recepire la norma costituendo la commissione secondo quei determinati principi.

Il senatore Modica propone di sostituire il quarto comma dell'articolo 36 con il seguente:

« Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio ».

G U I . Questa premessa mi pare pleonastica.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Una volta stabilito che l'assegnazione verrà decisa dal comune, perchè quest'ultimo dovrebbe sentire le organizzazioni dei profughi presenti nella regione, su designazione del prefetto della provincia?

M O D I C A . Perchè si presuppone che le associazioni dei profughi non siano a base regionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

1^a COMMISSIONE

23^o RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1977)

damento sostitutivo del quarto comma, presentato dal senatore Modica.

È approvato.

Propongo di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do ora lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dalla Sottocommissione tenendo conto del suggerimento formulato dal senatore Mancino nella precedente seduta:

« La Regione territorialmente competente può riservare a favore dei profughi di cui all'articolo 1 della presente legge una aliquota degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare, anche oltre il limite del 15 per cento di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione nella scorsa seduta, tendente a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è soppresso.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

" 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 " ».

È approvato.

Metto infine ai voti l'articolo 36 che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 36.

(Assegnazione alloggi)

La Regione territorialmente competente può riservare a favore dei profughi di cui all'articolo 1 della presente legge una aliquota degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare, anche oltre il limite del 15 per cento di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Si prescinde dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, quando la domanda di cui all'articolo 4 dello stesso decreto sia presentata entro un quinquennio dalla data del rimpatrio o dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso Ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1^a COMMISSIONE23^o RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1977)

1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è soppresso.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

E approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere la tabella allegata al disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Conclusa in tal modo la redazione del testo degli articoli per il disegno di legge, occorre procedere al conferimento del mandato per la relazione all'Assemblea, ai fini della votazione finale.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Treu, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI